

I danni materiali che la ricorrente avrebbe subito a causa dell'eccessiva durata del procedimento sarebbero quindi configurati dagli oneri finanziari aggiuntivi che la ricorrente ha dovuto sostenere nel periodo di cui trattasi. Tali danni sono costituiti dagli interessi calcolati dalla Commissione sull'importo dell'ammenda di EUR 34 000 000 nel periodo di cui trattasi nonché dai costi per il medesimo periodo relativi alla garanzia bancaria costituita per il pagamento dell'ammenda e degli interessi. Siffatto importo sarebbe stato diminuito dei costi connessi al finanziamento del pagamento all'Unione dell'ammenda irrogata il 26 agosto 2010 nonché dei relativi interessi se il Tribunale avesse pronunciato una sentenza in tale data.

A titolo di risarcimento dei danni immateriali che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza dell'eccessiva durata del procedimento, la ricorrente, per ogni anno in cui il procedimento dinanzi al Tribunale ha superato la durata ragionevole, chiede un equo risarcimento pari al 10 % dell'ammenda, maggiorato per l'anno non terminato della corrispondente parte del 10 %. A parere della ricorrente un siffatto risarcimento sarebbe adeguato in quanto, al momento in cui la Commissione aveva emanato la decisione, un aumento pari al 10 % costituiva la norma per ogni anno in cui perdurava la violazione.

In subordine, la ricorrente chiede un equo risarcimento dei danni immateriali pari al 5 % dell'ammenda. Tale importo sarebbe in linea con il risarcimento ritenuto adeguato dalla Corte di giustizia in analoghi casi di gravi violazioni dei termini nella valutazione di ammende in ambito di cartelli.

Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Cause riunite T-433/11 e T-98/12) ⁽¹⁾

(2014/C 253/90)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2014 — Othman/Consiglio

(Causa T-109/13) ⁽¹⁾

(2014/C 253/91)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 4.5.2013.

Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio

(Causa T-477/13) ⁽¹⁾

(2014/C 253/92)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 336 del 16.11.2013.
